

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE
BATI > CALVENZANO
Via Giulio Natta 10/12 27010 Vellezzo Bellini Tél. : 03 87 23 12 39 Fax : 03 87 24 26 97


Nom de la plate-forme / Name of platform

CVZ - CALVENZANO

CVZ - CALVENZANO (VIA MILANO, SNC - 20040 CALVENZANO (BG))

Tranche / Phase
PR.U

Contenu de la tranche / Content of the phase
ATTUAZIONE URBANISTICA PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VIA MILANO IN VARIANTE ALL'AMBITO ATP02



Type de phase / Type of project phase	Indice / Index	Date de / of révision
- - -	0	

Nom du plan / Drawing name

SCHEMA DI CONVENZIONE

Créé le / Created on : 22-11-2021

Dessiné par / Drawn by : LMC

Echelle / Scale :

Approuvé par / Approved by : C.L.

REL. F8

Ce document est strictement confidentiel et ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans l'accord écrit de NG Concept

This document is strictly confidential and may not be disclosed, copied or reproduced without the written consent of NG Concept

Fichier / File :



COMUNE DI CALVENZANO

Provincia di Bergamo

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA DEL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE E
DI INIZIATIVA PRIVATA
“AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA – ATP02”
Denominato
«VIA MILANO»

Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articoli 12, 14 e 46, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____ (___/___/200_), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____, notaio in _____ si sono costituiti i Signori:

- **COLOMBO VIRGINIA MARIA**, nato a Treviglio (BG) il giorno 25 maggio 1965 e residente a Calvenzano (BG) in via Rossini n. 4.
c.f. CLMVGN65E65L400WB442A ;
Proprietario dell'immobile per 3/72 del **mappale n° 2107**
- **COLOMBO ANGELA LUCIA**, nata a Calvenzano (BG) il giorno 10 ottobre 1933 e residente a Pontirolo Nuovo (BG) in via dei Merini n. 1.
c.f. CLMNLL33R50B442B;
Proprietario dell'immobile per 3/24 del **mappale n° 2107**
- **COLOMBO MARIO PIETRO**, nato a Calvenzano (BG) il giorno 22 febbraio 1944 e residente a Calvenzano (BG) in via dei Vailate n. 13.
c.f. CLMMPT44B22B442D ;
Proprietario dell'immobile per 3/24 del **mappale n° 2107**
- **COLOMBO LUCIO MARIA**, nato a Calvenzano (BG) il giorno 01 gennaio 1956 e residente ad Arzago d'Adda (BG) in via dei Ceredelli n. 1.
c.f. CLMLMR56A01B442P;
Proprietario dell'immobile per 5/24 del **mappale n° 2107**
Proprietario dell'immobile per 1/3 del **mappale n° 683**
Proprietario dell'immobile per 1/3 del **mappale n° 2109**
- **COLOMBO GIAN LUIGI**, nato a Calvenzano (BG) il giorno 01 settembre 1960 e residente a Calvenzano (BG) in via Vailate n. 9.
c.f. CLM GLG 60P01 B442J;
Proprietario dell'immobile per 5/24 del **mappale n° 2107**
Proprietario dell'immobile per 1/3 del **mappale n° 683**
Proprietario dell'immobile per 1/3 del **mappale n° 2109**
- **COLOMBO MARIA BAMBINA**, nata a Treviglio (BG) il giorno 01 marzo 1965 e residente a Calvenzano (BG) in via Vailate n. 7.
c.f. CLMMBM65C41L400E;
Proprietario dell'immobile per 5/24 del **mappale n° 2107**
Proprietario dell'immobile per 1/3 del **mappale n° 683**
Proprietario dell'immobile per 1/3 del **mappale n° 2109**
- COLOMBO LUIGI BENEDETTO**, nato a Treviglio (BG) il giorno 15 gennaio 1969 e residente a Treviglio (BG) in via Sante Capitanio e Gerosa n. 15,
c.f. CLMLBN69A15L400O;
Proprietario dell'immobile per 1/2 del **mappale n° 687**
Proprietario dell'immobile per 3/72 del **mappale n° 2107**
- COLOMBO ANGELO FRANCESCO**, nato a Treviglio (BG) il giorno 17 aprile 1973 e residente a Calvenzano (BG) in via dei Vailate n. 11,
c.f. CLMLBN 69A15L400O;
Proprietario dell'immobile per 1/2 del **mappale n° 687**
Proprietario dell'immobile per 3/72 del **mappale n° 2107**
Proprietario dell'immobile per 1/1. del **mappale n° 2460** (per formazione rotatoria)
Proprietario dell'immobile per 1/1 del **mappale n° 624** (per formazione rotatoria)
- **BAFFI AGOSTINA**, nata a Calvenzano (BG) il giorno 20 settembre 1927 e residente a Calvenzano (BG) in via Treviglio n° 18.
c.f. BFFGTN27P60B442O;
Proprietario dell'immobile per 7/9 del **mappale n° 2067**
Proprietario dell'immobile per 7/9 del **mappale n° 2122**
- **REDUZZI FRANCA**, nata a Calvenzano (BG) il giorno 20 aprile 1952 e residente a Casirate d'Adda (BG) in via Cimitero n° 7.
c.f. RDZFNC52D6B442F ;

Proprietario dell'immobile per 1/9 del **mappale n° 2067**
Proprietario dell'immobile per 1/9 del **mappale n° 2122**
- **REDUZZI PIERLUIGI**, nato a Calvenzano (BG) il giorno 24 gennaio 1963 e residente a Calvenzano (BG) in via Treviglio n° 18.
c.f. RDZPLG63A24B442E;
Proprietario dell'immobile per 1/9 del **mappale n° 2067**
Proprietario dell'immobile per 1/9 del **mappale n° 2122**
- **ROHR IRMA**, nata a Thiene (Vi) il giorno 21 febbraio 1940 e residente a Gallarate (VA) in via La Marmora n° 12.
c.f. RHRRMI40B61L157K ;
Proprietario per 1/3 del **mappale n° 682**
Proprietario per 1/3 del **mappale n° 684**
Proprietario per 1/3 del **mappale n° 2158**
- **GIROLETTI LUCIA OLGA**, nato a Camposanpiero (PD) il giorno 04 settembre 1972 e residente a Gallarate (VA) in via La Marmora n° 12.
c.f. GRLLLG72P44B563P;
Proprietario per 1/3 del **mappale n° 682**
Proprietario per 1/3 del **mappale n° 684**
Proprietario per 1/3 del **mappale n° 2158**
- **GIROLETTI ALBERTO**, nato a Camposanpiero (PD) il giorno 07 gennaio 1974 e residente a Gallarate (VA) in via San Rocco n° 38.
c.f. GRLLRT74A07B563K;
Proprietario per 1/3 del **mappale n° 682**
Proprietario per 1/3 del **mappale n° 684**
Proprietario per 1/3 del **mappale n° 2158**
- **FERRI GIORDANO GIOVANNI**, nato a Treviglio (BG) il giorno 27 settembre 1949 e residente a Treviglio (BG), in via Pagazzano n° 41.
c.f. FRRGDN49P21L400E;
Proprietario del terreno per 1/1 del **mappale n° 601**
Proprietario del terreno per 1/1 del **mappale n° 924** (in parte per formazione rotatoria)
- **COOPERATIVA AGRICOLA DI CALVENZANO Soc. Coop.**, con sede a Calvenzano (BG), in via G. Paglia n° 7.
c.f. 00243680162;
Proprietaria del terreno per 1/1 del **mappale n° 681**
Proprietaria del terreno per 1/1 del **mappale n° 2124**
- **FERRARI ANNA ROSA**, nata a Vailate (CR) il giorno 24 novembre 1955 e residente a Crema (CR) piazza Garibaldi n° 27.
c.f. FRRNRS55S64L539O;
Proprietaria per 1/2 dei **mappali n° 598- 2065 – 2066 -2111 – 2113 – 2114**
- **FERRARI MARIA VITTORIA**, nata a Vailate (CR) il giorno 07 agosto 1958 e residente a Rivolta d'Adda (CR) in via Porta Rocca n° 35.
c.f. FRRMVT58T47L539B ;
Proprietaria per 1/2 dei **mappali n° 598- 2065 – 2066 -2111 – 2113 – 2114**
- **BOSCO ALESSANDRO**, nato a Treviglio (BG) il giorno 22 gennaio 1975 e residente a Calvenzano (BG), in via Misano n° 3.
c.f. BSCLSN75A22L400G
Proprietario per 1/1 del **mappale n° 599**;
- **BOSCO MARTINO**, nato a Calvenzano il giorno 12 settembre 1943 e residente a Calvenzano in via Misano, 3.
c.f. BSCMTN43P12B442Y;
Proprietario per 1/1 del **mappale n° 2459** (per formazione rotatoria)
Proprietario per 1/1 del **mappale n° 927** (per formazione rotatoria)
- **PASTIFICIO DONATO CAMPIONI di Adriano Campioni & C. s.n.c.**, con sede in via Stazione n. 14, Cassano d'Adda
c.f. e P.IVA IT 0002405155

In riferimento alla viabilità consortile presente all'interno del perimetro del Piano Attuativo, si evidenzia che, ai sensi della normativa vigente, a seguito dello scioglimento del consorzio "Coagini" e "Mazzoletti", in origine gestore di tale infrastruttura, le aree interessate, sono passate in proprietà dei frontisti sottoscrittori della presente convenzione. Il progetto di Piano attuativo garantisce la percorribilità di queste strade seppur su un tracciato differente da quello esistente.

In riferimento alle Regge presenti all'interno del perimetro del Piano Attuativo, si evidenzia che la Proprietà risulta essere in capo al Comune di Calvenzano, in conseguenza tutte le previsioni di modifica previste dal Piano Attuativo, vengono assentite da Comune di Calvenzano per la sottoscrizione delle presente convezione.

"**BATI CALVENZANO S.R.L.**", società a responsabilità limitata a socio unico, capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato, con sede in Via Giulio Natta n. 10/12, Vellezzo Bellini (PV), iscritta al R.E.A. di Pavia al n. PV-301837, codice fiscale, e Partita IVA 02794320180, in persona **del Procuratore Speciale Lagesse Carl André**, nato a Alfortville (Francia) il 22 novembre 1975, domiciliato a Mosca (Russia), Leninsky Prospekt, App. 127 83 n. 2, giusta procura speciale con atto redatto all'estero in data 21.07.2020, depositato agli atti del Notaio Martino Roberto di Torino (TO), verbale di deposito del 16.09.2020 Rep. 36871/24339.

Soggetto nel seguito del presente atto denominati semplicemente «**Proponente**», da una parte;

e il sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di responsabile del _____ pro tempore del Comune di _____, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione del _____ comunale n. _____ in data _____

(oppure)

con atto del Sindaco n. _____ in data _____ ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000,

nel seguito del presente atto denominato semplicemente «**Comune**», dall'altra parte,

PREMESSO

- a) che il sopraindicato intervenuto proponente dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- b) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 114.254,56 come da variante approvata contestualmente con la stessa deliberazione di approvazione del piano attuativo ai sensi dell'articolo 13, legge regionale 12/2005,
- c) che lo strumento urbanistico di cui alla precedente lettera b), ha previsto l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano attuativo convenzionato, qui denominato «Piano di lottizzazione di Via Milano – ATP02»;
- d) che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

VISTI

- e) la domanda di approvazione del piano attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. _____ del _____ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. _____;
- f) la deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva a norma di legge, con la quale veniva adottato il piano attuativo in variante al Piano del Governo del Territorio;
- g) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;

(Oppure, in presenza di osservazioni)

in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni;

h) la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio;

(Oppure, in presenza di osservazioni)

con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio;

i) la nota prot. ____ in data _____ con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l'avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del piano attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione;

l) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il proponente si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
2. E' esclusa la prova dell'avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest'ultimo, fatti salvi il caso di cui all'articolo 16, comma 2, o il ricorso ai procedimenti di cui all'articolo 19.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. Il proponente è obbligato in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal proponente non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di avvenuta approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 2005.
2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma.
3. Le opere relative alla viabilità interna al Piano di Lottizzazione compresa la formazione della nuova rotonda di innesto alla lottizzazione devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, complete della pavimentazione bituminosa strutturale.

Gli interventi previsti sulla viabilità pubblica relative alla riqualificazione delle vie Milano e Vailate devono essere eseguite entro il termine massimo di 60 (sessanta) mesi, complete della pavimentazione bituminosa strutturale.

4. Tutte le altre opere di urbanizzazione primaria realizzate a scomputo dalla parte proponente e successivamente meglio descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 70 (settanta) mesi dalla pubblicazione sul BURL del Piano Attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio.
5. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4 devono essere iniziate prima o contestualmente al rilascio di qualsiasi atto di assenso, relativi agli interventi previsti dal piano attuativo, almeno per il tratto al servizio del singolo intervento. La realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
6. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4 e delle opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all'articolo 6, deve avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d'uno dei servizi pubblici garantiti dalle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo.
7. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di **10 (dieci)** anni. Qualora trascorso tale termine il proponente non abbia completato l'edificazione delle strutture a progetto potrà completarla solo qualora la normativa urbanistica Comunale vigente al termine del periodo concordato non ne precluda la facoltà e previa nuova corresponsione del contributo di costruzione.
8. La cessione delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente convenzione, come previsto all'articolo 14. La proprietà delle opere di urbanizzazione pattuite e realizzate dai proponenti è pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest'ultimo.
9. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 8 di applicano alle aree per le urbanizzazioni e alle aree per attrezzature e servizi pubblici per le quali non è prevista la cessione al Comune bensì l'assoggettamento alla servitù permanente all'uso pubblico, come previsto dall'articolo 19.

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il proponente assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo, che saranno meglio precisate nel progetto di cui all'articolo 9, comma 2, e di seguito descritte:
 - A.1.strade veicolari, sia quelle previste dallo strumento urbanistico generale che quelle previste dal piano attuativo;
 - A.2.percorsi pedonali e marciapiedi;
 - B.1.spazi di sosta e di parcheggio;
 - C.1.fognature per acque nere;
 - C.2.fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali,
 - C.3.allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1 nelle reti di fognatura pubblica esistente;
 - D.1.rete idrica per l'acqua potabile;
 - D.2.almeno n° 2 idranti antincendio stradale del tipo a colonna;
 - F.2.rete di pubblica illuminazione completa di punti luce adeguatamente alimentati;
 - F.3.almeno n. 1 cabina/e di trasformazione da media tensione a bassa tensione con capacità 2 Mw;
 - G. spazi di verde
 - H Aree di sosta attrezzate
 - I Servizi igienici pubblici
2. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in ogni caso:

- a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all'articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e degli articoli 34 e seguenti della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e comunque in conformità alle prescrizioni del P.U.G.S.S.;
- b) le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell'A.R.P.A o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale;
- c) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e agli allegati 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme attuative da questo richiamate.

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria che verranno completamente monetizzate.

ART. 6 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI

1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione o l'estensione delle dorsali, delle connessioni e delle attrezzature intermedie delle infrastrutture a rete di cui all'articolo 4, e meglio evidenziate sugli elaborati del piano attuativo.
 - A.1. Strada veicolare di interesse prevalentemente superiore al comparto oggetto del piano attuativo, come prevista dallo strumento urbanistico generale, al servizio di un territorio più vasto (riqualificazione di Via Milano);
 - A.2. Percorsi pedonali e marciapiedi accessori alla strada di Via Milano di cui al punto A.1;
 - A.3. Riqualificazione dell'impianto fognario esistente sulla Via Milano e creazione linee acqua bianche sul tratto interessato
 - A.4. Tombinatura del tratto di Roggia compreso tra la nuova rotatoria prevista sulla Via Vailate e l'esistente incrocio tra la via Milano e la Via Vailate compreso di riqualificazione superficiale a verde.
2. Le opere di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità e la potenzialità dei servizi nella misura minima di cui all'articolo 4, comma 2.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

1. Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettere C1, sono riservate per disposizione normativa ai soggetti che operano in regime di esclusiva, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale.
2. L'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria. Qualora per le opere di cui al comma 1 in regime di esclusiva il collaudo tecnico o specifica certificazione a cura degli stessi soggetti esecutori, i relativi oneri sono a carico dei proponenti.
3. Restano in ogni caso a carico dei proponenti, che ne devono tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi proponenti o causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto, ovvero da provvedimenti delle autorità competenti emessi in forza di legge.

ART. 8 – STANDARD DI QUALITA' AGGIUNTIVI E VOLUMI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA

1. In aggiunta alle aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale previste dal presente Piano Attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio, si prevede che, a carico del proponente, sia posto il riconoscimento a favore del Comune di Calvenzano dello standard di qualità

aggiuntivo a compensazione del valore economico ottenuto per la maggior altezza richiesta, come di seguito quantificato:

- a. 1,00 € per ogni metro quadrato di Superficie Lorda di Pavimento che usufruisce della maggiore altezza
- b. **73.500,00 mq x 1,00 € = 73.500,00 €**

2. L'intero importo verrà versato alle casse comunale alla firma della convezione urbanistica

ART. 9 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE

1. Con la stipula della presente convenzione il proponente e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui agli articoli 4 e 6, integrante il piano attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione degli articoli 89, comma 2 e 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e relativo regolamento di attuazione, e approvato con determina dell'Ufficio tecnico n° _____ in data _____.
2. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da un progettista abilitato individuato dallo stesso proponente a spese di quest'ultimo.
3. Il progetto di cui al comma 2 è corredato da un "Capitolato Prestazionale e Descrittivo" che individui compiutamente le opere da realizzare, per quanto non desumibile direttamente dal progetto preliminare.
4. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata al Comune per l'ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005 o, in alternativa, con la procedura di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001. La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, qualora sprovvista del verbale di verifica, questa è effettuata da tecnici individuati dal Comune e a spese del proponente.
5. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo (n° 2 Copie) che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
6. La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuate all'articolo 7, può essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori; il relativo onere è a completo carico dei proponenti. In tal caso la progettazione esecutiva di cui al comma 4 deve tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.
7. La disciplina della progettazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, può essere applicata separatamente alle opere di cui agli articoli 4 e 6.
8. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.

ART. 10 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005, in conformità ai progetti di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicati al Comune in sede di richiesta

del titolo abilitativo alla loro esecuzione.

3. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo regolamento di attuazione.
4. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L'onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei proponenti.

ART. 11 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente strumento urbanistico generale le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo, sono così quantificate:

DATI URBANISTICI	
DESTINAZIONE D'USO LOGISTICA - PRODUTTIVA	
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL'AMBITO	MQ. 114 254,56
SUPERFICIE COPERTA	MQ. 56 500,00
UTILIZZAZIONE FONDIARIA	MQ. 73 500,00
SUPERFICIE A STANDARD DA REPERIRE MQ. 73 500,00 x 10 %	MQ. 7 350,00

VERIFICA SUPERFICI STANDARD URBANISTICI			
AREE IN CESSIONE/ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO	REPERITI	TOTALE	DA REPERIRE
SUPERFICIE PARCHEGGIO - P1	MQ. 1 155,28	MQ. 12 094,04	MQ. 7 350,00
SUPERFICIE PARCHEGGIO - P2	MQ. 2 789,29		
SUPERFICIE PARCHEGGIO GIA' CEDUTI - P3	MQ. 2 022,59		
SUPERFICIE VERDE - V2	MQ. 6 126,90		

2. In relazione all'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del piano attuativo, all'interno/all'esterno, di quest'ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di mq 12.094,04.

ART. 12 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e visto l'articolo 11 della presente convenzione, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo sono reperite direttamente nella misura di mq 12.094,04. Tale misura è superiore a quella prevista dallo strumento urbanistico generale per cui non vi è alcuna monetizzazione o altra forma di conguaglio.

ART. 13 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori, ammonta a euro _____ (_____), come risulta dal quadro economico integrante il progetto di cui all'articolo 9, comma 1, e approvato unitamente al piano attuativo, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo (separatamente per i lavori e per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996), I.V.A., spese tecniche per direzione lavori e collaudo, nonché ogni altra obbligazione avente contenuto economico

patrimoniale, così ripartito:

- a) opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4: euro _____;
- b) opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 5: euro _____;
- c) standard qualitativi euro _____;
- d) tassa rifiuti euro _____;

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, mediante garanzia fideiussoria bancaria/polizza assicurativa n. _____ in data _____ emessa da _____ per euro _____ con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 16, comma 4 oppure comma 6.
4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei proponenti, quando essi abbiano assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all'articolo 7 ovvero una o più d'una delle obbligazioni particolari di cui all'articolo 16 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.
6. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti di cui all'articolo 23, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
7. La garanzia si estingue per il _____ % (_____ per cento) del suo importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito, ai sensi dell'articolo 17, comma 2; si estingue per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi sui lotti dei proponenti o loro aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi __ (_____) anni dal predetto collaudo favorevole, ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. I proponenti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo all'adozione della variante in consiglio Comunale.
2. L'efficacia dei permessi di costruire, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità previste dalla normativa comunale e:
 - a) nella misura in vigore al momento dell'approvazione del Piano attuativo, per i permessi di costruire presentate entro il _____, che costituisce il termine di 36 (trentasei mesi) dalla predetta approvazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 7-bis, della legge regionale n. 12 del 2005;

- b) nella misura in vigore al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente, dopo la scadenza del termine di cui alla lettera a).
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 7, gli oneri di urbanizzazione determinati con deliberazione comunale ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2005, nella misura in vigore al momento dell'efficacia dell'atto di assenso, sono dovuti in misura ridotta, deducendo la quota già assolta con la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12 in proporzione agli spazi da edificare oggetto del singolo atto di assenso.
 4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all'articolo 17 la quantificazione o l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata con la condizione "salvo conguaglio" essendo subordinata all'accertamento della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite e nonché all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'articolo 13.
(eventualmente)
 5. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005, gli scomputi di cui al comma 3 e gli eventuali conguagli di cui al comma 4, sono determinati distintamente e separatamente per gli oneri di urbanizzazione primaria in relazione agli obblighi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 11 e per gli oneri di urbanizzazione secondaria in relazione agli obblighi di esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 5.

ART. 15 - VARIANTI

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
 - a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
 - f) il diverso posizionamento e/o dimensionamento dei serbatoi verticali fuori terra e relative locali di servizio per le normative antincendio dovuto ad esigenze di carattere esecutivo emerse in fase di realizzazione;
 - g) il diverso posizionamento e/o dimensionamento della cabina elettriche di trasformazione fuori terra dovuto ad esigenze di carattere esecutivo emerse in fase di realizzazione;
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 16 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura e spese del entro i sessanta giorni successivi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.
3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità della documentazione

di cui al comma 6 del presente articolo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali o delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 2. In difetto il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.
5. Il collaudo di cui al presente articolo può essere assorbito e unificato con il collaudo delle opere di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo all'esecuzione dei contratti di cui agli articoli 11 e 13 della presente convenzione, a condizione che siano prese in considerazione e siano verificate tutte le obbligazioni convenzionali.
6. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune, dopo l'ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrato, nonché da un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano sospesi.
7. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche separatamente alle opere di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 della presente convenzione.
8. Le opere di cui agli articoli 4 e 6 della presente convenzione sono soggette al collaudo in corso d'opera; le relazioni e i verbali di sopralluogo del collaudo in corso d'opera confluiscono nel collaudo finale di cui al comma 1.

ART. 17 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE

2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
 - a) già cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, con il colore rosa, per mq 2022,90, con atto di cessione del 24-11-2015, repertorio n. 52160 raccolta n. 23700, Notaio Armando Santus;
 - b) cedute gratuitamente al Comune per l'urbanizzazione primaria, con il colore arancio, per mq 2473,42;
 - c) asservite gratuitamente all'uso pubblico titolo di aree per l'urbanizzazione primaria, per attrezzature e servizi pubblici, con il colore giallo, per mq 13674,98;
 - d) cedute gratuitamente alla Provincia per l'urbanizzazione primaria, con il colore rosso, per mq 1202,14.
3. Le aree sono cedute e/o asservite all'uso pubblico libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
4. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle consistenze delle aree da cedere al Comune e da asservire all'uso pubblico, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
5. I proponenti, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile al rappresentante del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

ART. 18 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, asservite all'uso pubblico, resta a carico dei proponenti fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 21, comma 2.
 2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 21, comma 4, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.
 3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 15.
 4. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che non sia stato ultimato almeno il 70 % degli spazi edificabili assegnati al piano attuativo.
 5. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 2, i proponenti devono curare l'uso delle opere realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l'adeguata segnaletica e le opere provvisorie e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione.
- (qualora per alcune delle opere di urbanizzazione gli oneri di manutenzione siano posti a carico dei proponenti in via permanente, aggiungere il seguente comma)*
6. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, gli oneri ivi previsti, con riferimento alle aree e alle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, e più precisamente asservite gratuitamente all'uso pubblico, restano a carico dei proponenti o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, in via permanente anche dopo il collaudo e la consegna.

ART. 19 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di PAVIA.
2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra l'impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 11, è disciplinata dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 20 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di piano attuativo è composto da:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) norme tecniche di attuazione;
 - c) elaborati grafici urbanistici in n. 17 tavole;
 - d) progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
 - e) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
 - f) quadro economico indicante tutti gli oneri accessori e connessi alle obbligazioni convenzionali;
 - g) elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree delle quali è prevista la cessione al Comune nonché di quelle delle quali è previsto l'asservimento all'uso pubblico.
 - h) frazionamento catastale per l'individuazione delle aree delle quali è prevista la cessione gratuita al Comune nonché di quelle delle quali è previsto l'asservimento all'uso pubblico;
 - i) relazione, progetto e calcoli illuminotecnica;
 - l) relazione e schema di invarianza idraulica;
 - m) relazione acustica;
2. Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i

proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

ART. 21 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.

ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (*Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche*) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

IMPOSTA DI BOLLO – Il presente atto sconta l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, Allegato A – Tariffa, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come aggiunto dall'art. 3 quinquies D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, scritto da me notaio in parte a mano e in parte con mezzi elettronici su n° ____ facciate di n° _____ fogli, ho dato lettura ai comparenti che lo sottoscrivono alle ore _____

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

I Proponenti

per il Comune